



COMITATO PUBBLICI DIPENDENTI REGIONALI

Prot. n. 03/1604

Palermo, lì 22 dicembre 2003

A Sua Eccellenza
Il Commissario dello Stato
Dr. Gianfranco Romagnoli
Piazza Principe di Camporeale
fax n° 0917041527

e, p.c.
A Sua Eccellenza
Il Presidente della Corte Costituzionale
Piazza del Quirinale 41
00187 ROMA
fax n° 0646981

Oggetto: Manifesta illegittimità dell'articolo 17 del Disegno di Legge regionale n° 692 e numero 693.=

L'Assemblea Regionale Siciliana, durante la seduta del 18 dicembre scorso, ha deliberato, con l'articolo 17 del Disegno di Legge n° 692 e 693 (Legge finanziaria e di Bilancio), il "blocco" dell'applicazione dell'articolo 39 della Legge regionale 10/2000 e dell'articolo 5 della Legge regionale 2/2002; tale deliberazione dell'ARS è stata, adesso, inviata al Commissariato dello Stato per il giudizio di legittimità.

Ad avviso della scrivente O.S. la deliberazione in questione è priva del requisito della costituzionalità per alcuni gravi motivi di seguito elencati:

1) Disparità di trattamento, violazione dell'articolo 3 della Costituzione

L'articolo 39 della legge 10/2000 è stato già applicato a circa 700 dipendenti regionali. Infatti, le procedure di attivazione dell'esodo non facevano riferimento ad una graduatoria in base ai requisiti posseduti (maggiore anzianità) ma ad un semplice elenco, scaglionato in 6 contingenti, senza un criterio oggettivo, disposto dall'Amministrazione regionale in accoglimento di circa 4700 domande a fronte della previsione di 5000 pensionamenti preventivati dallo stesso art.39 della L.R. 10/2000. Per effetto di ciò, nel 2001, sono stati collocati in quiescenza i dipendenti inseriti nei primi due contingenti ed in possesso del requisito minimo previsto di 25 anni di servizio, mentre il resto degli aventi diritto, anche con maggiore anzianità, rimarrà in servizio per il solo motivo che l'Amministrazione lo ha inserito nei contingenti successivi ed ora bloccati definitivamente.

2) Mancanza di copertura finanziaria per la maggiore spesa determinata dal blocco dell'esodo

La norma approvata non ha previsto la copertura finanziaria del maggiore esborso determinato per le casse regionali. Tale aggravio, riconosciuto dallo stesso Dipartimento del

Personale della Regione Siciliana, è di circa 42 milioni di EURO l'anno, più le somme non risparmiate per il fatto che le stesse pensioni gravano sul bilancio della Regione Siciliana che, per esempio, per i dipendenti collocati in quiescenza con 25 anni di servizio è del 25% della base lorda. Il costo di 42 milioni di euro l'anno è invece determinato da:

1. + 2,5% per ogni anno di servizio in più (coefficiente annuo)
2. indennità accessorie spettanti in base al lavoro svolto, non pensionabili, per circa il 20% del lordo (buoni pasto, indennità di amministrazione, indennità video, indennità di sportello, indennità di tutela e vigilanza, indennità di pubblica sicurezza, etc.)
3. oneri contributivi pensionistici annui per il personale in servizio del 5,8 %
4. l'importo di uno stipendio lordo per ogni anno di servizio accantonato per la liquidazione

La voce n° 1 manterrà i suoi effetti anche dopo l'esodo del personale interessato, in modo perpetuo, sino alla data di cessazione dell'erogazione dell'assegno pensionistico.

3) Violazione di norme nazionali in materia di pensioni

Lo stesso Decreto Legge, 26 novembre 1994 n. 654, prevede all'articolo 1 - comma 4, lettera "L" - il divieto di blocco dei pensionamenti, "*per i lavoratori dipendenti da Enti per i quali siano avviati processi di ristrutturazione e risanamento previsti da specifiche normative*" qual è appunto l'art.39 della L.R.10/2000 che prevede il ridimensionamento del 45% della pianta organica anche in relazione al trasferimento verso gli enti locali delle competenze in materia di gestione e che riserva alla Regione esclusivamente funzioni di programmazione e di indirizzo.

Anche nel **Parere emesso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, in Roma, in data 5 febbraio 2002 (n° 11678)**, ed in possesso della Dipartimento generale del Personale, nell'ambito di una chiarimento in relazione all'applicabilità dell'articolo 39 della L.R. 10/2000 compatibilmente alla Legge nazionale 335/1995, **viene sottolineato che l'articolo 39 della legge 10/2000 è una disposizione speciale, di carattere transitorio, introdotta nell'ambito del riordino del sistema pensionistico regionale ed in vista del suo adeguamento ai principi fondamentali del sistema vigente per i dipendenti dello Stato (art. 39, 6° comma).**

4) Violazione della Sentenza Costituzionale n. 923/88

Secondo la Consulta è legittimo il collocamento in quiescenza dei lavoratori *la cui domanda fosse stata già accolta*, anche, quindi, in presenza di sopraggiunte nuove e diverse norme in materia pensionistica.

Pertanto, si chiede un autorevole intervento della S.V. Illustrissima al fine di censurare l'art.17 di cui in oggetto, auspicando l'emissione di un apposito provvedimento "impugnativo" e di censura.

F.to
I Segretari Generali
Dario Matranga – Marcello Minio